

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI LIBERI PROFESSIONISTI

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

CAPO II – IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE

Art. 2 – Il Presidente della Consulta

CAPO III – LA CONSULTA PROVINCIALE

Art. 3 – Ammissione

Art. 4 – Composizione di ciascuna Consulta provinciale

Art. 5 – Aspetti economici - esclusioni

Art. 6 – Funzioni consultive e formulazione di proposte

Art. 7 – Convocazione delle sedute

Art. 8 – Luogo delle sedute

Art. 9 – Deposito degli atti – rilascio di copie

Art. 10 – Sospensione delle sedute

Art. 11 – Quorum costitutivo e deliberativo

Art. 12 – Ordine e disciplina degli interventi

Art. 13 – Pubblicità delle sedute

Art. 14 – Partecipazione ai lavori della Consulta

Art. 15 – Processo verbale delle sedute

Art. 16 – Obbligo di astensione

Art. 17 – Votazioni

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 18 – Interpretazione delle norme del Regolamento

Art. 19 – Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni delle due Consulte provinciali di Chieti e di Pescara di cui all'art. 18 dello Statuto della Camera di Commercio Chieti Pescara.
2. Il Regolamento è approvato e modificato dal Consiglio Camerale.

CAPO II - IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE

Art. 2 - Il Presidente della Consulta

1. Le due Consulte, di Chieti e di Pescara, sono convocate per la prima volta dal Presidente della Camera di commercio, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente delle Consulte. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di commercio.
2. Per la validità della riunione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
3. Il Presidente di ciascuna Consulta è nominato con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti.
4. Il Presidente di ciascuna Consulta nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti e dallo statuto Camerale:
 - a. predispone l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - b. convoca la Consulta;
 - c. dirige i lavori della Consulta;
 - d. garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - e. ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione;
 - f. provvede all'esecuzione delle delibere della Consulta.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età tra i presenti.

CAPO III - LA CONSULTA PROVINCIALE

Art. 3 – Ammissione

1. Gli Ordini professionali operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio Chieti Pescara sono ammessi di diritto alla Consulta della relativa provincia.
2. Fanno altresì parte di ciascuna Consulta provinciale un numero massimo di 5 (cinque) rappresentanti delle altre associazioni delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, che abbiano presentato regolare richiesta di partecipazione sulla base di apposito Avviso emanato dalla Giunta camerale e pubblicato sull'Albo on line del sito istituzionale.
3. Tali associazioni devono avere almeno 200 (duecento) iscritti in ciascuna provincia (Chieti e Pescara) ed ivi operare da almeno cinque anni dalla data di pubblicazione dell'avviso, in ambiti connessi o riconducibili alle funzioni istituzionali esercitate dall'Ente camerale. In alternativa potranno essere altresì considerate rappresentative le associazioni professionali che soddisfino i seguenti requisiti:
 - iscrizione nell' "Elenco delle "associazioni delle professioni non regolamentate" tenuto presso il Cnel (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);
 - iscrizione nell' "Elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate" di cui alla procedura ex art. 26 D. Lgs. n. 206 del 9 novembre 2006, sottoposto alla vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia;

- della presenza di una sede operativa da almeno cinque anni in ciascuna provincia di Chieti e di Pescara;
 - dei servizi resi e dell'attività svolta nella medesima circoscrizione in relazione alla mission camerale e alle funzioni di ciascuna Consulta.
4. La selezione delle associazioni più rappresentative al fine della designazione dei rappresentanti è effettuata tenendo conto della consistenza numerica degli iscritti e, a parità, dell'anzianità di operatività nel territorio di riferimento.
 5. Ogni categoria di professione appartenente alle associazioni sopra individuate può esprimere un solo rappresentante. Ove più associazioni della stessa categoria intendano proporre la propria candidatura, è scelto il rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa con i criteri di cui al precedente comma 4.
 6. Le associazioni di cui al comma 2 devono presentare domanda di ammissione alla Consulta entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Le associazioni individuate dalla Giunta camerale devono designare il proprio rappresentante entro 15 giorni dalla relativa richiesta, a pena di decadenza. La Giunta camerale provvede alla nomina entro i successivi 15 giorni. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesti che l'associazione presenta i requisiti di cui al precedente comma 3;
 - autocertificazione circa la mancanza di condanne penali e di procedimenti penali in corso a carico del legale rappresentante;deve essere altresì corredata da:
 - copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione;
 - copia dall'atto di nomina del legale rappresentante;
 - relazione sull'attività svolta nel territorio di ciascuna provincia interessata con riferimento all'ultimo quinquennio (tematiche trattate, strutture organizzative e funzionali attivate, siti web resi operativi, iniziative realizzate, ecc.);
 - ogni informazione utile per attestare ruolo ed importanza della specifica professione rappresentata per l'economia provinciale, sulla sua attinenza con le finalità istituzionali dell'Ente camerale e con gli interessi del sistema imprenditoriale.
 7. Sulla domanda di ammissione si esprime la Giunta della Camera di Commercio tenuto conto delle finalità istituzionali dell'Ente, degli interessi del sistema imprenditoriale e del grado di rappresentatività di ciascuna associazione nell'ambito della categoria professionale rappresentata.
 8. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di commercio.
 9. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio Camerale.

Art. 4 - Composizione di ciascuna Consulta provinciale

1. La Consulta di ciascuna provincia si compone:
 - dei Presidenti degli ordini e dei collegi professionali operanti nella circoscrizione di ciascuna provincia della Camera di Commercio Chieti Pescara;
 - di un rappresentante designato da ciascuna associazione professionale ammessa così come individuata nel precedente art. 3 per un numero massimo di 5 (cinque) componenti;
 - del Presidente della Camera di Commercio, o suo delegato;
 - del Segretario Generale della Camera di Commercio, o suo delegato;

Art. 5 – Aspetti economici – esclusioni

1. I componenti di ciascuna Consulta svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, senza compensi, gettoni, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.
2. La Consulta di ciascuna provincia non ha autonomi poteri di spesa.

Art. 6 - Funzioni consultive e formulazione di proposte

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Camera di Commercio Chieti Pescara, ciascuna Consulta esercita funzioni di tipo propulsivo, formulando proposte indirizzate alla Camera

di Commercio relative alla promozione di una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti, essenziale nel supportare le aziende nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale con riferimento alla mission della Camera di Commercio.

2. Ciascuna Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando giudizi e/o valutazioni richiesti dalla Camera di Commercio.

Art. 7 - Convocazione delle sedute

1. Ciascuna Consulta è convocata dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta ed è inviato via email all'indirizzo indicato dai componenti della Consulta, con l'ordine del giorno, almeno 96 ore prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro 48 ore prima della seduta.
3. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta della Consulta vengono inviati ai componenti la Consulta unitamente all'ordine del giorno.
4. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed i sabati.
5. La convocazione straordinaria di ciascuna Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Segretario Generale o lo richiedano almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.

Art. 8 - Luogo delle sedute

1. Ciascuna Consulta provinciale si riunisce di norma rispettivamente presso la sala consiliare della Camera di commercio Chieti Pescara e presso la sala consiliare della sede di Pescara, e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 9 - Deposito degli atti – Rilascio delle copie

1. Gli originali degli atti e la documentazione riguardante gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, durante le sedute, nella sala consiliare della Camera di commercio Chieti Pescara e presso la sala consiliare della sede di Pescara, a disposizione dei componenti.
2. I componenti di ciascuna Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

Art. 10 - Sospensione delle sedute

1. Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato.

Art. 11 - Quorum costitutivo e deliberativo

1. Le riunioni di ciascuna Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
2. In caso di assenza o impedimento alla partecipazione alla riunione di un avente diritto, egli potrà delegare un componente del Consiglio dell'Ordine o del Collegio Professionale. Nel caso di categorie professionali non ordinistiche, l'eventuale sostituzione per la partecipazione alla singola riunione sarà consentita esclusivamente su delega del Presidente della categoria stessa.
3. Ciascuna Consulta approva le proposte da presentare al Consiglio Camerale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
4. I componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.
5. La Consulta esprime i pareri richiesti dagli Organi camerale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
6. Il parere è reso nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Art. 12 - Ordine e disciplina degli interventi

1. Il Presidente valuta volta per volta la necessità di tempificare gli interventi.
2. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.

Art. 13 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute di ciascuna Consulta non sono pubbliche, salvo che la Consulta non disponga diversamente.

Art. 14 - Partecipazioni ai lavori della Consulta

2. Possono partecipare alle sedute oltre al Presidente e ai componenti di ciascuna Consulta, i soggetti la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima e le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

Art. 15 - Processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta di ciascuna Consulta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate, con indicazione del voto espresso.
2. Le funzioni di segretario sono assunte da un funzionario della Camera di Commercio, che provvede alla redazione del processo verbale.
3. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per l'approvazione.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 9 - comma 2 - gli atti della Consulta sono soggetti al diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e s.m.i. con le modalità previste dal regolamento camerale per la disciplina del diritto di accesso.

Art. 16 - Obbligo di astensione

1. I componenti di ciascuna Consulta, quando l'oggetto della discussione tratti di interesse proprio e dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
2. I componenti di ciascuna Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 17 – Votazioni

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
2. L'esito è proclamato dal Presidente.
3. Qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.
4. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente.
5. Si può rispondere all'appello nominale fino al momento precedente la chiusura della votazione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Interpretazione delle norme del regolamento

1. La soluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento, è rimessa al Presidente, salvo appello alla Consulta qualora la decisione del Presidente venga da taluno dei componenti contestata.

Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo camerale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, della Camera di Commercio per sette giorni consecutivi ed entra in vigore l'ottavo giorno successivo la sua pubblicazione.